

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

L'imprenditore commerciale (*non piccolo*) è sottoposto ad un regime normativo particolarmente rigoroso, detto statuto dell'imprenditore commerciale. Le dimensioni della struttura (*non piccola*) e il tipo di attività (*non agricola*) fanno presumere che l'impresa muova un considerevole giro d'affari, coinvolgendo gli interessi di molti. Proprio a tutela del pubblico e dei creditori, la legge sottopone l'imprenditore a numerosi obblighi, oneri e responsabilità.

I principali **istituti caratteristici dello statuto dell'imprenditore commerciale**, sono:

1. **la capacità per l'esercizio dell'impresa;**
2. **l'incompatibilità e le inabilitazioni all'esercizio di impresa;**
3. **l'iscrizione nel registro delle imprese;**
4. **l'obbligo di tenuta delle scritture contabili;**
5. **la sottoposizione alle procedure concorsuali.**

La capacità per l'esercizio di impresa.

La capacità d'impresa si acquista con la capacità di agire, dunque, al compimento del 18° anno di età. A determinate condizioni, tuttavia, la legge consente l'esercizio dell'impresa commerciale anche ai soggetti incapaci. Le regole cambiano a seconda che si tratti di incapaci assoluti o relativi:

1. **Minore – interdetto** (incapaci assoluti): **in nessun caso possono iniziare una nuova impresa; è solo possibile la continuazione**, previa autorizzazione del tribunale di un'impresa preesistente (ad es. in caso di eredità), sempre che ciò sia considerato utile per l'incapace. In tal caso la gestione avverrà per il tramite del tutore.
2. **Inabilitati** (incapaci relativi): **in nessun caso possono iniziare una nuova impresa; è solo possibile la continuazione**, previa autorizzazione del tribunale di un'impresa preesistente (ad es. in caso di eredità), sempre che ciò sia considerato utile per l'incapace. In tal caso la gestione avverrà personalmente per gli atti di ordinaria amministrazione e con l'assistenza di un curatore per gli atti che la eccedono.
3. **Emancipato**: può essere **autorizzato dal tribunale sia alla continuazione che all'inizio di un'attività d'impresa**. In tal caso provvederà ad esercitarla personalmente **sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria**

amministrazione.

L'esercizio dell'impresa previa autorizzazione comporta per l'incapace l'acquisto della qualità di imprenditore.

Incompatibilità e inabilitazioni all'esercizio di impresa

La legge, per motivi di opportunità vieta l'esercizio di attività commerciale alle persone che occupano determinati uffici o svolgono determinate professioni: notai, avvocati, procuratori legali, ambasciatori, consoli, magistrati, dipendenti statali ecc. A costoro non viene impedito di svolgere attività commerciale (non si tratta di incapacità), ma soltanto di svolgere contemporaneamente le attività ritenute **incompatibili**, con la conseguenza che, se intraprendono un'attività imprenditoriale commerciale, essi incorrono in sanzioni disciplinari amministrative ad opera degli ordini o degli uffici di appartenenza e penali (aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento). Gli atti compiuti da questi soggetti nell'esercizio dell'attività commerciale sono comunque del tutto validi.

Delineati i requisiti per l'esercizio dell'attività d'impresa, passiamo ora ad un altro aspetto di uguale importanza.

Partendo dal **principio di effettività** (è imprenditore colui che pone in essere atti diretti all'esercizio dell'attività imprenditoriale), **possiamo** verificarne la rilevanza in merito all'individuazione **del tempo di inizio e fine dell'impresa.**



A tale fine, tuttavia, detto principio deve combinarsi con un ulteriore principio proprio del nostro ordinamento, quello della **spendita del nome.**



E' imprenditore colui che spende il proprio nome nell'esercizio dell'attività. Solo questo, dunque, è obbligato nei confronti dei terzi per l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa

La combinazione di questi due principi, effettività e spendita del nome, consente allora di individuare il momento in cui l'impresa inizia e finisce. Può allora dirsi che l'impresa **inizia quando un soggetto, spendendo il proprio nome, pone in essere atti diretti in modo univoco all'esercizio dell'attività imprenditoriale.**

Del pari, l'impresa **cessa** quando si esaurisce il compimento di questi atti.

Quanto **all'inizio dell'impresa per le imprese collettive**, si ritiene che per le società valga la conclusione per cui **la costituzione**, essendo in sé atto univocamente indirizzato all'esercizio dell'impresa, **non possa che rappresentare il momento iniziale dell'attività.**

Quanto **alla fine dell'impresa collettiva**, si ritiene che **essa avvenga al momento dell'estinzione, successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese.** A tale affermazione è data tuttavia un'eccezione: è previsto infatti che anche la società cancellata possa essere dichiarata fallita nel termine di un anno dalla cancellazione.

La Pubblicità legale

Esaurito lo studio della capacità dell'imprenditore all'esercizio di impresa, passiamo allo studio degli altri aspetti dello **statuto dell'imprenditore commerciale**:

Il regime di pubblicità

Il sistema della pubblicità legale.

L'ordinamento giuridico ha predisposto numerosi sistemi per portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di fatti o atti giuridici. L'esigenza di conoscere l'avvenimento giuridico può essere più o meno importante per i soggetti che non vi hanno preso parte; di conseguenza l'ordinamento attribuisce alla pubblicità **effetti diversi** a seconda dei casi. Proprio in base agli effetti prodotti, si distinguono diversi tipi di pubblicità:

pubblicità notizia: ha funzione puramente **informativa**, producendo l'unico effetto di rendere noto un certo fenomeno giuridico senza condizionarne la validità, l'efficacia o l'opponibilità.

Pubblicità dichiarativa: rende **opponibile ai terzi** un dato fenomeno giuridico; ciò significa che laddove la legge prescrive tale forma di pubblicità, essa si presenta come requisito necessario e sufficiente per far valere l'atto verso i terzi.

Pubblicità costitutiva: talvolta l'adempimento dell'onere della pubblicità è richiesto non soltanto ai fini della pubblicità ma **per la stessa esistenza dell'atto pubblicizzato**. Lo strumento pubblicitario viene ad assumere così una portata esorbitante i tipici effetti pubblicitari e si presenta come requisito di validità dell'atto pubblicato.

Il Registro delle imprese

Il legislatore si è preoccupato di porre in essere un sistema che renda l'attività dell'imprenditore conoscibile ai terzi. A tale fine si è predisposto lo "strumento" del **Registro delle imprese** (istituito con d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito in l. 17 marzo 1993 n. 63), **tenuto presso gli uffici delle camere di commercio**.

Mediante l'iscrizione presso il RR.II. **si rendono note, o meglio conoscibili, le circostanze rilevanti che riguardano ogni impresa**.

Il registro delle imprese si "compone" di una sezione ordinaria e di una sezione speciale

Sono soggetti all'iscrizione nella sezione ordinaria:

- gli imprenditori commerciali individuali
- le società (tranne la semplice) anche se non svolgono attività commerciale
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività commerciale
- le società estere che hanno in Italia la sede amministrativa o l'oggetto principale della loro attività



Effetto dell'iscrizione in tale sezione è la pubblicità legale dei fatti iscritti.

Sono iscritti in sezioni speciali:

- i piccoli imprenditori
- gli imprenditori agricoli
- le società semplici
- le imprese artigiane




Effetto dell'iscrizione in tale sezione è la “pubblicità notizia” dei fatti iscritti, cioè una mera certificazione degli stessi priva di conseguenze giuridicamente rilevanti (non ne consegue l'opponibilità).

L'iscrizione è svolta **su domanda dell'interessato** ma in mancanza l'ufficio può procedere anche mediante propria iniziativa.

Di regola l'iscrizione ha meri effetti di **pubblicità legale dichiarativa**

In tal caso dall'iscrizione derivano due conseguenze:



I fatti iscritti si presumono noti ai terzi che pertanto non possono affermarne l'ignoranza.

I fatti non iscritti non possono essere opposti ai terzi a meno che non se ne provi la conoscenza di fatto.

In alcuni casi, l'iscrizione può avere anche **efficacia costitutiva o normativa**.

Efficacia costitutiva: l'iscrizione è il presupposto perché l'atto sia produttivo di effetti. Sono ipotesi tassativamente previste (Es.: l'iscrizione nel RR.II. dell'atto costitutivo della società di capitali)

Le scritture contabili

Le scritture contabili rappresentano lo **strumento necessario per avere una costante informazione sull'andamento dell'impresa**, assicurando così un controllo sulla stessa sia da parte dell'imprenditore che dei terzi. E' pertanto interesse innanzitutto dell'imprenditore di provvedere alla loro tenuta. La loro rilevanza impone tuttavia che in alcune ipotesi ne sia fatto specificamente obbligo. Questo accade, fatte salve le eccezioni fin qui esaminate (piccolo imprenditore), per le **imprese commerciali**.


Si distingue tra **scritture contabili obbligatorie e non obbligatorie**

Sono **scritture contabili obbligatorie**: il libro giornale, il libro degli inventari, e ogni altra scrittura resa obbligatoria in base alla natura dell'attività esercitata.

Il libro giornale registra giorno per giorno, e in ogni caso nell'ordine compiuto, tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. (libro cronologico-analitico).

Il libro degli inventari indica la consistenza di tutte le attività e passività e annualmente si chiude con il bilancio. (libro periodico-sistematico) Per tutte le scritture vale la regola per cui devono essere tenute secondo le norme di **un'ordinata contabilità**, e cioè anche estrinsecamente senza abrasioni, cancellazioni, parti in bianco etc.(formalità estrinseche e formalità intrinseche). Le scritture, unitamente ai documenti quali lettere, fatture e telegrammi spediti e ricevuti devono essere **conservate presso la sede dell'impresa per dieci anni**.

Una particolare attenzione deve essere dedicata
all'efficacia probatoria delle scritture contabili, le quali possono fare prova.



A favore

dell'imprenditore che le ha tenute regolarmente
(solo nei rapporti tra imprese)

Contro l'imprenditore che le ha
tenute **non regolarmente**

Più nel dettaglio:

- i libri e le altre scritture contabili, anche se irregolarmente tenuti, **fanno prova contro l'imprenditore**, il quale può però dimostrare che il dato registrato non esiste.
- I libri obbligatori e facoltativi, bollati e vidimati e regolarmente tenuti, possono **fare prova a favore dell'imprenditore nei confronti di altri imprenditori** per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
- **Nessuna efficacia probatoria** è riconosciuta alle scritture contabili dell'imprenditore **nei confronti dei non imprenditori** e, in particolare, dei clienti dell'impresa (ciò per evitare il rischio che l'imprenditore possa preconstituirsì le prove).

L'imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili subisce particolari conseguenze:

- non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore;
- subisce particolari sanzioni previste dalla legislazione tributaria.

